

COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, E DEL CANONE MERCATALE

Art. 1, comma 816 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria
(con i poteri del Consiglio Comunale) n. 15 del 24/05/2021

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	3
Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento	3
Articolo 2 - Presupposto	3
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	3
Articolo 4 - Soggetto passivo.....	3
CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	3
Articolo 5 - Disposizioni di carattere generale.....	3
Articolo 6 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	3
Articolo 7 - Piano Generale degli impianti pubblicitari	4
Articolo 8 - Autorizzazioni	4
Articolo 9 - Rimozione anticipata	6
Articolo 10 - Divieto di determinate forme pubblicitarie.....	6
Articolo 11 - Distribuzione di volantini	7
Articolo 12 - Pubblicità fonica	7
Articolo 13 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	7
Articolo 14 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	7
Articolo 15 - Presupposto del canone	7
Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone.....	8
Articolo 17 - Definizione di insegna d’esercizio	8
Articolo 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	8
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	9
Articolo 20 - Dichiarazione di esposizione pubblicitaria	9
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari	9
Articolo 22 - Riduzioni.....	9
Articolo 23 - Esenzioni	10
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni	11
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni	11
Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette	11
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	11
Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni	11
Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo	12
Articolo 30 - Riduzione del canone per le pubbliche affissioni	12
Articolo 31 - Esenzione dal canone per le pubbliche affissioni	12
Articolo 32 - Norme di rinvio.....	12
CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	13
Articolo 33 - Disposizioni generali	13
Articolo 34 - Tipologia di occupazioni.....	13
Articolo 35 - Occupazioni occasionali	13
Articolo 36 - Occupazioni d’urgenza	13
Articolo 37 - Occupazioni abusive.....	14
Articolo 38 - Domanda di occupazione	14
Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	15
Articolo 40 - Obblighi del concessionario.....	16
Articolo 41 - Durata dell’occupazione	16
Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	16
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	16
Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	16
Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	16

Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	16
Articolo 47 - Classificazione delle strade.....	17
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	17
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone.....	18
Articolo 50 - Passi carrabili.....	18
Articolo 51 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	19
Articolo 52 - Agevolazioni.....	19
Articolo 53 - Esenzioni	20
CAPO V - CANONE MERCATALE	20
Articolo 54 - Disposizioni generali	20
Articolo 55 - Domanda di occupazione	20
Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	20
Articolo 57 - Classificazione delle strade.....	21
Articolo 58 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	21
Articolo 59 - Occupazioni abusive.....	21
Articolo 60 - Agevolazioni.....	21
Articolo 61 - Esenzioni	21
CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI	22
Articolo 62 - Pagamento del canone.....	22
Articolo 63 - Differimento dei termini di pagamento per eventi eccezionali	22
Articolo 64 - Rimborsi e compensazione	22
Articolo 65 - Funzionario Responsabile.....	23
Articolo 66 - Sanzioni amministrative pecuniarie e indennità	23
Articolo 67 - Attività impositiva e riscossione forzata.....	23
Articolo 68 - Accertamento con adesione	24
Articolo 69 - Ravvedimento operoso.....	24
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	24
Articolo 70 - Regime transitorio.....	24
Articolo 71 - Norme finali ed entrata in vigore.....	24

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845, della L. 27/12/2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2 - Presupposto

1. Il canone patrimoniale è dovuto:
 - a) per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
 - c) per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della L. 27/12/2019, n. 160, presupposto del canone è:
 1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso, è obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
 2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 5 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 6 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal D.Lgs. 30/04/1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si individuano alcune tra le possibili tipologie di impianti e mezzi pubblicitari, da destinare al pubblico servizio o alle affissioni dirette:

- Poster mono/bifacciali.....	cm. 600 x 300
- Stendardi mono/bifacciali	cm. 200 x 140
- Stendardi mono/bifacciali	cm. 100 x 140
- Stendardi mono/bifacciali	cm. 100 x 140
- Stendardi mono/bifacciali	cm. 70 x 100

2. La pianificazione del numero complessivo degli impianti e mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, nonché la previsione di eventuali ulteriori tipologie di impianti e mezzi pubblicitario, sarà oggetto del Piano Generale degli impianti pubblicitari di cui al successivo articolo.

3. La superficie teorica massima degli impianti adibita alle pubbliche affissioni non può risultare superiore a mq. 18,00 ogni mille abitanti; in considerazione del numero degli abitanti (ab. 50.072) del Comune di Misterbianco al 31 dicembre 2020 si ha, tale superficie è così calcolata:

$$50.072/1000 \times 18 = \text{mq. } 901,29 \text{ arrotondata a mq. } 900,00$$

Tale superficie teorica massima potrà subire diminuzioni nel caso in cui il Piano Generale degli Impianti pubblicitari, in relazione alle condizioni ambientali ed ai criteri di cui al successivo articolo, non consenta l'installazione di impianti pubblicitari.

4. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al presente articolo nonché della distribuzione risultante dal piano generale degli impianti, il Comune può concedere, a soggetti privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Articolo 7 - Piano Generale degli impianti pubblicitari

1. La tipologia di dettaglio e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, compresi quelli destinati alle pubbliche affissioni, di cui al successivo articolo 24, sono disciplinate dal Piano Generale degli impianti pubblicitari, che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale.

2. Le finalità e gli scopi del Piano sono:

a) realizzare e razionalizzare un'adeguata rete di impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette in modo da non risultare visivamente invasiva;

b) prevedere gli indirizzi esecutivi e generali per la installazione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale, attraverso l'eventuale suddivisione in zone e l'individuazione dei tratti viari in cui ammettere, limitare o vietare l'esposizione dei mezzi pubblicitari, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- tutela dei beni di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali, panoramiche e paesaggistiche di cui al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale;
- utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti già esistenti.

c) armonizzare la installazione di impianti pubblicitari e le altre forme di pubblicità, alle caratteristiche architettoniche, urbane e sociali e di decoro della città e del territorio;

3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano di cui al presente articolo, nel rispetto dei limiti imposti dall'articolo 23 D.Lgs. 30/04/1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e dagli articoli dal 47 al 59, del D.P.R. 16/12/1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

3. A tale scopo, nel Piano sono rispettati i «criteri» indicati nel presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento edilizio o altri strumenti normativi in materia urbanistico-edilizia.

4. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari, approvato dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, è soggetto, ogni due anni o quando se ne ravvisi la necessità, a revisione e verifica dello stato di attuazione.

Articolo 8 - Autorizzazioni

1. L'installazione di qualsiasi impianto/mezzo pubblicitario di cui al presente regolamento, è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Ente. A tal fine, gli interessati presentano al XI Settore Funzionale - Servizio Traffico Urbano, specifica istanza che deve essere trasmessa per via telematica utilizzando modulistica appositamente predisposta, seguendo le indicazioni in essa contenute.

2. Limitatamente alle insegne di esercizio, la domanda può essere cumulativa per tipologie analoghe, purché riferita al medesimo indirizzo.

3. La domanda, redatta in carta legale, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia del documento di riconoscimento del richiedente e tecnico progettista;
- b) copia codice fiscale e partita iva del richiedente;

- c) copia dei titoli abilitativi inerenti alla legittimità amministrativa dei locali ove s'intende collocare i mezzi pubblicitari;
- d) ce il richiedente è diverso dal proprietario dell'area e/o fabbricato, copia sulla titolarità con contratto di locazione, comodato etc., o consenso alla loro installazione;
- e) elaborato grafico quotato in tre copie a firma del richiedente e del tecnico abilitato progettista contenente:
- f) prospetto e sezione dello stato di fatto e prospetto con l'inserimento virtuale dei mezzi pubblicitari da installare, riportandone l'esatto inserimento figurativo sui prospetti, particolari costruttivi in scala 1:50;
- g) relazione tecnica illustrativa, contenente le dimensioni dei prospetti con il calcolo della superficie espositiva rispetto ai prospetti d'inserimento, tipologia, forme, colori e caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari da installare, con allegata dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico se prevista;
- h) documentazione fotografica dello stato di fatto e fotomontaggio con i mezzi pubblicitari da installare; Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni, ad eccezione di quelle concernenti il foto-inserimento degli impianti da collocare;
- i) autodichiarazione, sottoscritta da un tecnico iscritto agli albi professionali, redatta ai sensi di legge, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare che il manufatto è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, che il manufatto inoltre è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- l) autodichiarazione, redatta ai sensi di legge, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima;
- m) pagamento dei diritti d'istruttoria.

4. Qualora le suddette strutture siano realizzate con manufatti tali <basamenti in cemento armato e pali in ferro> la cui realizzazione e posa in opera è regolata da specifiche norme, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, l'autorizzazione all'installazione è condizionata alla preventiva produzione del nulla osta rilasciato dal Genio Civile.

5. Nelle aree condominiali, l'installazione è subordinata alla formale comunicazione e alla trasmissione, da parte dell'Amministratore, del verbale dell'assemblea condominiale, con il quale si autorizza la collocazione del mezzo pubblicitario.

6. Nelle aree private, ove possibile, la collocazione è subordinata all'autorizzazione del proprietario dell'immobile, se è diverso dal richiedente.

7. È richiesto il nulla osta dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale ed è fuori del centro abitato.

8. Per i cartelli pubblicitari su aree private, la domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia del documento di riconoscimento del richiedente e del tecnico progettista;
- b) copia codice fiscale e partita iva del richiedente;
- c) dichiarazione sulla titolarità dell'area contratto di locazione, etc., e/o consenso del proprietario dell'area;
- d) elaborato grafico quotato in tre copie a firma del richiedente e del tecnico abilitato progettista contenente:
- e) planimetria quotata con stralcio catastale, riprodotte le dimensioni e la posizione degli impianti da installare rispetto la distanza dalla carreggiata stradale, confini e distanze da altri impianti e segnaletica stradale;
- f) prospetto e sezione del mezzo pubblicitario e particolari costruttivi in scala 1:50;
- g) relazione tecnica illustrativa, contenente le dimensioni con il calcolo della superficie espositiva, tipologia, forme, colori e caratteristiche tecniche, con allegata dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico se prevista;
- h) documentazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi con fotomontaggio;
- i) nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile, con la quale si autorizza i lavori per l'installazione;
- j) pagamento dei diritti d'istruttoria.

Quando i cartelli collocati su una strada o su immobili sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

9. Per altre forme di pubblicità, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione dei seguenti elaborati:

- a) copia del documento di riconoscimento del richiedente e del tecnico progettista;
- b) copia codice fiscale e partita iva del richiedente;
- c) relazione tecnica descrittiva dell'impianto;
- d) documentazione fotografica che illustri lo stato dei luoghi e del contesto urbano adiacente ed eventuale fotocomposizione per la valutazione dell'inserimento (non possono essere utilizzate fotografie tratte da siti internet);
- e) elaborato grafico in scala non inferiore a 1:200.

10. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata previa comunicazione all'utente.
11. L'Ufficio competente, entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, concede o nega l'autorizzazione. Il provvedimento di diniego, adeguatamente motivato, deve essere emanato nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla vigente disciplina contenuta nella L.R. 21/05/2019, n.7. Il termine di 60 giorni è prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.
12. Nel caso di impiantistica insistente su suolo pubblico, detto termine di 60 giorni può essere prorogato dei tempi strettamente necessari all'acquisizione del parere tecnico dei Settori competenti del Comune; in tal caso, il termine per concedere o negare l'autorizzazione non dovrà comunque eccedere i 90 giorni decorrenti dalla richiesta. I termini di cui sopra saranno considerati sospesi nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria. In questi casi, i termini saranno sospesi fino alla produzione degli atti richiesti e prorogati dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.
13. Qualora fosse necessario acquisire pareri/nulla osta da altri Uffici e/o Settori Funzionali, il responsabile del procedimento indice una riunione, adottando la decisione finale conformemente all'esito della riunione.
14. Il Servizio Traffico Urbano, per il tramite del Servizio Tributi, comunica l'importo del pagamento relativo al canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria, da effettuare per il rilascio del provvedimento.
15. L'autorizzazione decade in caso di mancato pagamento, entro i termini di legge, del canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria, relativo alle annualità successive al suo rilascio.
16. I titolari di impianti di pubblicità permanente procedono all'installazione dei manufatti autorizzati entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento, a pena di decadenza, salvo che la circostanza ostantiva non venga formalmente comunicata, entro lo stesso termine, al competente Servizio Traffico Urbano.
17. Il Comune ha facoltà, in qualsiasi momento ed in relazione a mutate condizioni normative, pianificatorie, per esigenze di sicurezza o per esigenze di pubblica utilità, di ordinare la rimozione di ogni impianto ed il suo trasferimento in altra localizzazione idonea e nel rispetto dei contenuti del Piano Generale degli impianti pubblicitari.
18. Il Comune può revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione, qualora la permanenza dell'impianto arrechi pregiudizio a diritti od interessi generali.
19. Gli Uffici competenti al rilascio di autorizzazioni sono tenuti a mantenere un registro cronologico che contenga l'indicazione degli estremi di protocollazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione, la sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.
20. In caso di mancato riscontro da parte del competente ufficio, entro i termini previsti, non è configurabile l'istituto del silenzio-assenso.
21. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari può specificare ulteriormente gli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti le autorizzazioni di cui al presente articolo.

Articolo 9 - Rimozione anticipata

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo e, per gli effetti, saranno adottati i conseguenti provvedimenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 10 - Divieto di determinate forme pubblicitarie

1. Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi visibili dai veicoli in transito sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione, possono generare confusione con i segnali stradali, con i semafori, o renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che determinano l'abbagliamento.
2. È vietata la collocazione di ogni mezzo pubblicitario sulle opere d'arte e sugli edifici di importanza storica e monumentale.

3. Nella Via G. Garibaldi, nella Via G. Matteotti, nella Via G. Bruno, nella Via S. A. Abate, nella Via A. Moro, nel Corso C. Marx, possono essere collocati drappi, striscioni, stendardi e simili attraversanti vie e piazze esclusivamente per manifestazioni artistiche, culturali, sportive, turistiche e congressuali di indiscusso interesse cittadino, con esclusione della pubblicità commerciale.

Articolo 11 - Distribuzione di volantini

1. È consentito il volantinaggio sul territorio comunale, nel rispetto della libertà di iniziativa economica, costituzionalmente garantita, a condizione che venga effettuato con modalità che assicurino la rigorosa applicazione delle norme a tutela ambientale e del decoro urbano, attraverso la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti interessati, operatori economici e privati cittadini.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, la distribuzione di volantini, opuscoli, pieghevoli, cataloghi e/o altro materiale pubblicitario è effettuata, esclusivamente nel giorno di martedì di ogni settimana, con le sole modalità di consegna diretta ai privati cittadini ovvero deposito nelle cassette postali interne alle abitazioni.
3. È fatto divieto assoluto di depositare il predetto materiale pubblicitario nelle cassette postali esterne, aggettanti sulla pubblica via, nonché sotto le porte di accesso, sugli usci, sugli infissi, negli androni delle abitazioni private, nei parabrezza dei veicoli, sui motocicli ed in tutti i luoghi pubblici o accessibili al pubblico, privi di responsabile; sono, altresì, vietati il lancio, il deposito e l'abbandono del suddetto materiale su tutto il territorio comunale.
4. Sono escluse dal divieto di cui al precedente comma le attività di volantinaggio per comunicazione di pubblica utilità effettuate dall'Amministrazione Comunale o da altri enti o aziende.

Articolo 12 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è consentita solamente fuori dal centro abitato e, in ogni caso, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.
2. È consentito in tutto il territorio comunale a partiti politici, comitati civici e associazioni, l'annuncio di comizi e manifestazioni pubbliche mediante diffusori sonori, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:30.

Articolo 13 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone di cui al presente Capo non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria, nonché dall'obbligo del rispetto di leggi e regolamenti.
2. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 14 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, della L. 27/12/2006, n. 296, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili, i quali devono provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inottemperanza, vi provvede il Comune con addebito ai medesimi responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 15 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli

adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 17 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone è applicato sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27/12/2019, n. 160, ovvero delle tariffe approvate con la delibera di cui al comma 817 del medesimo articolo 1.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal D.Lgs. 30/04/1992, n.285.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Dichiarazione di esposizione pubblicitaria

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione, anche cumulativa, sul modello predisposto e messo a disposizione dal IV Settore Funzionale - Servizio Tributi, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 50 per cento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 50 per cento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 50 del cento.

Articolo 22 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su

modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, della Legge 27/12/2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La ripartizione degli attuali impianti esistenti ed accertati di proprietà del Comune, è così determinata:
 - 40%, per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica;
 - 60%, per le affissioni di natura commerciale.
2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano Generale degli impianti pubblicitari, di cui al precedente articolo 7.

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Misterbianco costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Su autorizzazione da parte dell'Ufficio competente, il quale predispone un piano di assegnazione degli spazi autorizzati all'affissione, il committente, previo pagamento del canone dovuto, viene autorizzato ad affiggere.

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Il Comune può concedere ai privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.
2. La disciplina della concessione di cui al presente articolo, è contenuta nel Piano Generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20:00 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. La misura del canone sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100, per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, è stabilito con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il canone di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il canone è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del canone.
7. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui al successivo articolo 62.
8. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui al Capo VI del presente regolamento.

Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inottemperanza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 30 - Riduzione del canone per le pubbliche affissioni

1. Il canone per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al precedente comma, dalla lett. a) alla lett. d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 31 - Esenzione dal canone per le pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Misterbianco e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto nel Piano Generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Tipologia di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal XI Settore Funzionale - Servizio Traffico Urbano, su domanda dell'interessato.
3. Le autorizzazioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 35 - Occupazioni occasionali

1. Sono definite occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq. effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 4 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artisti (suonatori, funamboli, ect.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali, l'autorizzazione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, al XI Settore Funzionale - Servizio Traffico Urbano, che, sentito il Comando di Polizia Locale, potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 36 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al XI Settore Funzionale - Servizio Traffico Urbano, e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione

di idonea garanzia, secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto anche al IV Settore Funzionale - Servizio Tributi, su apposita modulistica oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 37 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, della Legge 27/12/2006, n. 296, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 38 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al XI Settore Funzionale - Servizio Traffico Urbano, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 26/07/1996 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto per le occupazioni occasionali, di cui al comma 5 del precedente articolo 30.

3. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

5. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza del XI Settore Funzionale - Servizio Traffico Urbano, il rilascio degli atti di concessione e autorizzazione di suolo pubblico.
2. Il Responsabile del procedimento, avviata l'attività istruttoria, provvede alla conclusione entro i termini di cui al vigente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 26/07/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora si rendano necessario ulteriori esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell'articolo 23, della L.R. 21/05/2019, n.7.
3. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
4. Il Responsabile del procedimento provvede direttamente a richiedere la documentazione, le certificazioni, nullaosta e pareri previsti dalle norme vigenti, afferenti la tipologia di occupazione. Gli Uffici interpellati trasmettono la documentazione, e rendono certificazioni, nullaosta e pareri necessari all'istruttoria, entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta.
5. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
6. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale, di cui all'articolo 27, comma 9, del D.Lgs. 30/04/1992, n.285, o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
7. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal dirigente del XI Settore Funzionale, su proposta del responsabile del Servizio Traffico Urbano, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
9. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
10. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la conseguente archiviazione, nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 3.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
12. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
13. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto dal precedente articolo 34, comma 5, in caso di occupazioni di urgenza.
14. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo concessorio e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
15. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 41 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al XI Settore Funzionale - Servizio Traffico Urbano, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione alla norma di cui all'articolo 40, comma 1, relativa al divieto di subconcessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente XI Settore Funzionale - Servizio Traffico Urbano può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di occupazione corrisposto.

Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della L. 27/12/2019, n. 160.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 47 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e Piazze del Comune sono classificate in due categorie:

Prima categoria:

- Via Giuseppe Garibaldi;
- Via Giacomo Matteotti;
- Via Giordano Bruno, per il tratto da via Giuseppe Garibaldi a via Municipio;
- Via Lenin, dalla strada ferrata fino all'incrocio con via Amenano;
- Via Milano;
- Via delle Rose, da via delle Viole a via Poggio del Lupo;
- Via Lombardia;
- Via per San Giovanni Galermo, per il tratto che va dalla S.P.12 sino alla via Giacomo Leopardi;
- Piazze limitrofe alle vie sopra individuate, comprese quelle di futura costruzione;
- Le aree occupate da immobili esercenti attività commerciale, artigianale, industriale e/o attività correlate, che ricadono nel territorio comunale, nella parte a sud del centro urbano di Misterbianco e della Frazione di Montepalma, come tratteggiato nell'allegata pianta planimetrica.

Tale area viene delimitata, nella parte nord, dalla linea ideale che va dalla S.S.121 e prosegue per la Strada a Scorrimento Catania-Paternò, per via Casa della Seta, via Plebiscito, via San Giuseppe, via Nunzio Ferrara, via Galileo Galilei, via Della Regione, via Giuseppe Garibaldi, Tangenziale Ovest, linea ferrata della Ferrovia Circumetnea, prosegue per la linea perimetrale esterna dell'agglomerato urbano di Montepalma sino a via Torino, quindi via Bologna. Nella parte sud, est ed ovest, tale area viene delimitata dai limiti territoriali comunali.

Vengono escluse dall'appartenenza alla Prima Categoria tutti quegli immobili che, pur ricadendo all'interno dell'area sopra delimitata, abbiano destinazione Funzionale e catastale di civile abitazione e vengano utilizzati effettivamente per tale uso.

Per detti immobili utilizzati come civile abitazione e gli annessi garage, viene applicata la tariffa della Seconda Categoria.

Seconda categoria:

- Le restanti aree del territorio comunale non comprese nella Prima Categoria.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
 3. Alle strade appartenenti alla 1ª categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2ª categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1ª categoria.

Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 07:00 alle ore 20:00;
 - dalle ore 20:00 alle ore 07:00.

Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la corrispondente tariffa forfetaria di cui all'articolo 1, comma 831, della L. 27/12/2019, n.160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il pagamento del relativo canone è disciplinato dal successivo articolo 62.

Articolo 50 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento.
5. La tariffa è parimenti ridotta del 70 per cento per gli accessi carrabili o pedonali (a raso) per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del D.Lgs. 15/12/1993, n. 507.
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 51 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal XI Settore Funzionale - Servizio Traffico Urbano.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25, del D.Lgs. 01/08/2003, n.259 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
2. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari, e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area debitamente ripristinata.
3. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 100 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
4. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 100 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 52 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un terzo;
 - b) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - d) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 60 per cento;
 - f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.
4. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- j) vasche biologiche;
- k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- l) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- n) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 54 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 30/04/1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada).

Articolo 55 - Domanda di occupazione

2. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dei mercati settimanali del commercio itinerante, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 16/02/2000.

Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della L. 27/12/2019, n.160.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 57 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie, così come disposto dall'articolo 45 del presente regolamento.

Articolo 58 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso, la tariffa giornaliera può essere frazionata, fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668, della L. 27/12/2013, n.147.

Articolo 59 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, della L. 27/12/2006, n. 296, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 60 - Agevolazioni

1. La tariffa standard è ridotta del 50% per i coltivatori diretti.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 61 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
 - b) commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a sessanta minuti.

- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e ricorrenze civili e religiose.
- d) La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- f) occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'interno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti i contenitori facilmente movibili.
- g) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- h) occupazioni eseguite con tende e simili, fisse o retrattili; ove le stesse siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate il canone è determinato con riferimento alla sola parte sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 62 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone unico patrimoniale è effettuato, ai sensi dell'articolo 2-bis, del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in L. 01/12/2016, n. 225, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.L.gs. 07/03/2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), **entro il 31 gennaio di ogni anno**, salvo quanto stabilito dai successivi commi.
2. Il versamento relativo alla prima annualità del canone va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione/autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Qualora il canone annuale sia di importo superiore ad euro 1.500,00 è possibile effettuare il pagamento in quattro rate trimestrali anticipate aventi scadenza al **31 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 31 ottobre**; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. L'utente è tenuto a comunicare al IV Settore Funzionale - Servizio Tributi, l'intendimento di avvalersi di tale forma di pagamento.
4. Il pagamento del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare, e il canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato, in unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
5. Il pagamento del canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato, in unica soluzione, contestualmente alla richiesta del servizio.
6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui al precedente articolo 47, comma 8, il pagamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, in unica soluzione.
6. Per le occupazioni temporanee, il canone è versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, che contiene la quantificazione del canone stesso.
7. Per le occupazioni degli operatori mercatali, il canone è versato entro i termini di cui al comma 1.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro, e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

Articolo 63 - Differimento dei termini di pagamento per eventi eccezionali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere differiti i termini ordinari di versamento del canone unico patrimoniale per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
2. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 64 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. È possibile richiedere la compensazione tra componenti diverse del canone unico patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 65 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone unico patrimoniale di cui al presente regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 66 - Sanzioni amministrative pecuniarie e indennità

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e per le occupazioni abusive, si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 dal D.Lgs. 30/04/1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada).
4. Le sanzioni di cui al precedente comma sono applicate per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, della L. 24/11/1981, n.689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del D.Lgs. 30/04/1992, n.285 sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n.160.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente Regolamento generale delle Entrate comunali.
9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 67 - Attività impositiva e riscossione forzata

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo, è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n.160 e sulla base del Regolamento comunale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il procedimento di riscossione forzata di cui al precedente comma 1 è svolto dal Comune, ovvero dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
4. Non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni amministrative pecuniarie e interessi non supera euro 10,33.

Articolo 68 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'articolo 50, della L. 27/12/1997, n. 449, trova applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, in quanto compatibile.
2. Per la relativa disciplina si rinvia al vigente regolamento comunale e, per quanto non previsto, alle norme statali.

Articolo 69 - Ravvedimento operoso

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, secondo le modalità stabilite dall'articolo 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n.472.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 70 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni regolarmente rilasciate, relative ai prelievi soppressi di cui all'articolo 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n.160 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera c) del presente regolamento.
3. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.
4. **Per il solo anno 2021**, il termine di pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 62, comma 1, del presente regolamento, è fissato al **31 maggio 2021**.
5. **Per il solo anno 2021**, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 62, comma 3, del presente regolamento, il pagamento può essere effettuato in quattro rate anticipate aventi scadenza al **31 maggio, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre**.

Articolo 71 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.